

Deliberazione 24 marzo 2005

Disposizioni in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (deliberazione n. 50/05)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 marzo 2005

- Visti:
 - la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
 - la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i);
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attività produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: Sistema Italia 2004);
 - il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
 - la direttiva del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004 (prot. n. 4159), contenente indirizzi alle società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa e Acquirente unico Spa, ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004 (di seguito: direttiva ministeriale 24 dicembre 2004), nonché considerazioni ricognitive in ordine agli interventi nella competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato, ed in particolare, per quanto attiene alle condizioni vigenti dall'1 gennaio 2005, dalla deliberazione 24 dicembre 2004, n. 237/04 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato);
 - la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04);

- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2004, n. 84/04 (di seguito: deliberazione n. 84/04);
 - la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 102/04 (di seguito: deliberazione n. 102/04);
 - la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2005, n. 3/05 (di seguito: deliberazione n.3/05);
 - la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguito: deliberazione n.19/05).
- Considerato che:
 - ai sensi della legge n. 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale può adottare misure ed interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica;
 - la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) svolge, tra l'altro, il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.79/99; e che detto servizio risulta essere di pubblica utilità;
 - la società Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) svolge in esclusiva il servizio di pubblica utilità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.79/99;
 - al fine di acquisire gli elementi necessari al monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per i servizi di dispacciamento, l'Autorità ha definito con deliberazione n. 21/04 avente effetti nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico (di seguito: DME) dall'1 aprile 2004, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, le modalità e i criteri per l'esercizio da parte del Gestore del mercato e del Gestore della rete delle attività funzionali al predetto monitoraggio, vale a dire attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi a tali mercati;
 - nel corso dell'anno 2004 e agli inizi dell'anno 2005, si sono registrati eventi tali da richiedere un'evoluzione delle modalità e dei criteri per l'esercizio delle attività funzionali al monitoraggio previste dalla deliberazione n. 21/04; fra tali eventi sono da annoverarsi, in particolare:
 - a) l'avvio dal 1° gennaio 2005 della partecipazione attiva della domanda nel sistema delle offerte;
 - b) la chiusura dell'*Istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica* svolta congiuntamente dall'Autorità e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: l'Antitrust) e condotta ad esito con la deliberazione n. 19/05 (di seguito: Istruttoria conoscitiva);
 - c) la raccolta dei primi elementi emergenti dalle istruttorie conoscitive avviate con deliberazioni n. 84/04, 102/04 e 3/05;
 - il richiamato avvio della partecipazione attiva della domanda nel sistema delle offerte nell'ambito della fase di regime del DME ha reso opportuna l'integrazione degli indici di mercato della deliberazione n. 21/04 con appositi indici di mercato volti a monitorare la struttura e il comportamento della domanda;

- nell'ambito dell'Istruttoria conoscitiva sono stati sviluppati dall'Autorità e condivisi con l'Antitrust appositi indici volti a:
 - a) identificare la dimensione geografica dei mercati rilevanti relativamente sia al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica che all'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento;
 - b) misurare il potere di mercato dei diversi operatori, in funzione del loro grado di indispensabilità ai fini del soddisfacimento della domanda oraria in ciascuno dei suddetti mercati o loro aggregati;
 - c) valutare la convenienza dei medesimi operatori ad esercitare il potere di mercato derivante da tale condizione di indispensabilità su un singolo mercato rilevante o, in maniera congiunta, su più mercati rilevanti;
- l'esperienza acquisita nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico e la raccolta dei primi elementi emergenti dalle istruttorie conoscitive avviate con deliberazioni n. 84/04, 102/04 e 3/05 hanno evidenziato l'esigenza di pervenire ad una più efficace organizzazione del monitoraggio, con riferimento tra l'altro:
 - a) alla valutazione della condotta degli operatori in relazione a possibili scenari di costo e a differenti strategie di offerta;
 - b) alla frequenza con cui i principali operatori determinano il prezzo nei mercati geografici rilevanti e della rilevanza per il sistema elettrico nazionale di tale comportamento;
 - c) alla relazione tra i ricavi dei produttori ed i prezzi registrati nel mercato del giorno prima, anche in funzione dei volumi di energia sottesi ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - d) alle quantità vendute dai principali operatori di mercato rispetto agli esiti di un mercato concorrenziale;
- le modalità di funzionamento transitoriamente adottate per il mercato per il servizio di dispacciamento, che prevedono la negoziazione in un unico mercato delle varie risorse per il servizio di dispacciamento, comportano delle ulteriori difficoltà nell'identificazione di indici idonei a consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti dei segmenti di mercato sottostanti (risoluzione di congestioni, riserva di potenza reattiva, riserva di potenza attiva e bilanciamento), nonché della condotta degli utenti del dispacciamento nella fornitura delle specifiche risorse.
- Ritenuto opportuno:
 - che il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonché della condotta degli operatori, particolarmente rilevante nella fase di avvio e di transizione verso un mercato più maturo e più liquido, sia strutturato in maniera sufficientemente dinamica da consentire di cogliere e analizzare la sottostante evoluzione continua dei mercati;
 - inserire gli indici sviluppati nell'Istruttoria conoscitiva nella funzione di monitoraggio;
 - ridefinire gli obblighi informativi in capo al Gestore del mercato e al Gestore della rete, ivi incluse le attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica di dati, vale a dire le attività funzionali all'esercizio del monitoraggio, da parte dell'Autorità, del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento;

- che la copertura dei costi sostenuti dal Gestore del mercato, nell'ambito del citato servizio di pubblica utilità dal medesimo esercitato, per le attività funzionali al monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento svolto dall'Autorità non comporti discriminazioni tra operatori di mercato che concludono contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte o nell'ambito del medesimo sistema

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato, all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato, nonché le seguenti:
- **mercato all'ingrosso dell'energia elettrica** è l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati;
 - **offerte integrative** sono le offerte di vendita o di acquisto presentate dal Gestore della rete nel mercato del giorno prima ai sensi dell'articolo 48 della deliberazione n. 168/03;
 - **operatore di mercato marginale** è l'operatore di mercato cedente che ha presentato l'ultima offerta di vendita accettata nel mercato del giorno prima;
 - **operatore di mercato rilevante** è un operatore di mercato cedente che nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2004, in almeno una macrozona, ha offerto in vendita nel mercato del giorno prima, ivi comprese le offerte relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, una quantità di energia elettrica non inferiore al 10% della quantità complessivamente accettata in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima in tale periodo nella medesima macrozona;
 - **quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte** sono le quantità dichiarate dagli operatori di mercato al Gestore della rete in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, ivi incluse le quantità ridotte dal Gestore del mercato per saturazione dei transiti. Sono escluse le quantità giudicate "non congrue" in quanto complessivamente superiori ai margini a salire definiti dall'utente del dispacciamento e le quantità dichiarate dagli operatori e ridotte dal Gestore della rete in quanto non bilanciate con le quantità in prelievo;

- **ultima offerta accettata** è, per ciascuna zona geografica, l'ultima offerta di vendita nell'ordine di merito tra le offerte di vendita accettate e relative a punti di dispacciamento localizzati nella zona geografica in oggetto;
- **unità di produzione 387/03** è un'unità di produzione la cui produzione di energia elettrica è ritirata dal gestore della rete a cui l'unità è collegata, ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;
- **unità di produzione 239/04** è un'unità di produzione la cui produzione di energia elettrica è ritirata dal gestore della rete a cui l'unità è collegata, ai sensi del comma 41 della legge n. 239/04;
- **utente del dispacciamento rilevante** è un utente del dispacciamento che nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2004, in almeno una zona, ha venduto o acquistato nel mercato per il servizio di dispacciamento una quantità di energia elettrica non inferiore al 5% della quantità complessivamente accettata, rispettivamente in vendita o in acquisto, alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento in tale periodo nella medesima zona.

--*--

- **legge n. 287/90** è la legge 10 ottobre 1990, n. 287/90;
- **legge 239/04** è la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- **decreto legislativo n. 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- **decreto 19 dicembre 2003** è il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;
- **Disciplina del mercato** è il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 168/03** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato;
- **legge n. 239/04** è la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- **Testo integrato** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n.05/04, come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto le modalità e i criteri per l'esercizio, da parte del Gestore della rete e del Gestore del mercato, delle attività funzionali al monitoraggio, svolto dall'Autorità, del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento.
- 2.2 Il presente provvedimento persegue la finalità di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge n. 481/95, attraverso una maggiore trasparenza del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, nonché tramite la predisposizione

degli strumenti, nella disponibilità dell'Autorità, necessari all'analisi delle dinamiche di detti mercati e alla valutazione della condotta degli operatori in essi attivi.

Articolo 3 *Macrozone*

- 3.1 Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 5, per macrozona si intende uno dei seguenti insiemi:
- a) macrozona A è l'aggregato della zona nord e dei poli di produzione limitata di Turbigo-Roncovalgrande e di Monfalcone, come definite nella deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04;
 - b) macrozona B è l'aggregato delle zone Sicilia e Calabria e del polo di produzione limitata di Priolo, come definite nella deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04;
 - c) macrozona C è la zona Sardegna come definita nella deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04;
 - d) macrozona D è l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione limitata non già incluse nelle macrozone A, B e C e diverse dalle zone estere come definite nella deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 47/04.

Articolo 4 *Criteri generali*

- 4.1 Il Gestore del mercato svolge le attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi alle negoziazioni e ai contratti conclusi nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, strumentale al monitoraggio di cui all'Articolo 2.
- 4.2 Il Gestore della rete svolge le attività di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e al mercato per il servizio di dispacciamento, strumentale alla funzione di monitoraggio di cui all'Articolo 2.
- 4.3 Entro il giorno 11 (undici) di ciascun mese, il Gestore del mercato:
- a) calcola e trasmette all'Autorità gli indici di mercato di cui all'Articolo 5 e i dati di cui all'Articolo 12;
 - b) pubblica sul proprio sito internet gli indici di mercato di cui all'Articolo 5, commi 5.3 e 5.4;
 - c) predispone e trasmette all'Autorità un rapporto sugli esiti e sulla struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.
- 4.4 Entro il giorno 11 (undici) di ciascun mese, il Gestore della rete:

- a) calcola e trasmette all'Autorità gli indici di mercato di cui all'Articolo 10, e all'Articolo 11 e i dati di cui all'Articolo 13;
 - b) pubblica sul proprio sito internet gli indici di mercato di cui all'articolo 10, comma 10.3, lettere da a) a e), nonché gli indici di cui all'Articolo 11, comma 11.3, lettera a), comma 11.4, e gli indici di cui all'Articolo 13, comma 13.2, lettere da a) a c). Gli indici di cui al comma 11.4, devono essere pubblicati solo con riferimento al totale offerte accettate;
 - c) predisporre e trasmette all'Autorità un rapporto sugli esiti e sulla struttura del mercato per il servizio di dispacciamento, sulle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di fuori dei meccanismi di mercato, nonché sulla condotta dei singoli operatori nell'ambito degli obblighi di pubblico servizio.
- 4.5 Gli indici calcolati dal Gestore del mercato e dal Gestore della rete ai sensi del presente provvedimento devono essere computati con riferimento ad opportuni raggruppamenti di ore (ad esempio: ore piene ed ore vuote) e su opportuni orizzonti temporali (ad esempio: ora, giorno, settimana, mese), nonché, ove possibile e salvo diversa indicazione, sia per zona che per macrozona.
- 4.6 Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, sono considerati congiuntamente gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- 4.7 Ai fini di quanto previsto al comma 4.6, gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento forniscono al Gestore del mercato, al Gestore della rete e, per conoscenza, all'Autorità gli elementi e le informazioni necessarie alla valutazione dei rapporti di controllo o collegamento sussumibili in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Articolo 5

Criteria per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica computati dal Gestore del mercato

- 5.1 Il Gestore del mercato definisce e aggiorna indici di mercato relativi al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, attenendosi ai criteri di cui ai commi seguenti.
- 5.2 Gli indici di cui al comma 5.1 devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonché della condotta dei singoli operatori attivi in detto mercato.
- 5.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica devono fornire informazioni relative a:
- a) il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, calcolato sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;

- b) la liquidità della piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo di cui all'articolo 52.2 della deliberazione n. 168/03, intesa come rapporto tra gli scambi bilaterali di energia elettrica realizzati attraverso la medesima piattaforma e le offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima;
- c) la liquidità degli sbilanciamenti a programma, intesa come rapporto tra le quantità considerate come vendite al Gestore del mercato ai sensi dell'articolo 17, comma 17.5.1, lettera b), della deliberazione n. 168/03 e le offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima;
- d) il numero di operatori di mercato in acquisto ed il numero di operatori di mercato in vendita;
- e) la quota di domanda che ha formulato offerte di acquisto con indicazione di prezzo nel mercato del giorno prima.

5.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio degli esiti dei mercati dell'energia elettrica, tra i quali sono ricompresi l'indice I_z^g e l'indice $P_{scorrevole_z^g}$ di cui all'articolo 6, devono fornire informazioni relative a:

- a) la media, ponderata per le quantità, dei prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
- b) la media aritmetica e la volatilità dei prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
- c) la media, ponderata per le quantità, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;
- d) la media aritmetica e la volatilità dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;
- e) la media, ponderata per le quantità vendute nel mercato di aggiustamento, della differenza tra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
- f) la media aritmetica e la volatilità della differenza tra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
- g) le correlazioni fra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato di aggiustamento;
- h) la media, ponderata per le quantità vendute nel mercato del giorno prima, ivi incluse le offerte assimilate di cui all'articolo 19, comma 19.5, della deliberazione n. 168/03, dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima;
- i) la media, ponderata per le quantità vendute nel mercato di aggiustamento, dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento;
- j) la media aritmetica e la volatilità dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;

5.5 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta dei singoli operatori di mercato nei mercati dell'energia, tra i quali sono ricompresi l'indice $IC_{m,z}^h$,

l'indice $Q\min_{m,z}^h$, l'indice $\frac{H_{m,z}}{H_{mese}}$, l'indice $P_{medio}_{m,z}$, l'indice $IM_{m,z}^g$, di cui agli articoli da 7 a 9, devono, per ciascun operatore di mercato rilevante, fornire almeno informazioni relative a:

- a) le quote di mercato, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate, per il mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento;
- b) la percentuale di ore relative a ciascun raggruppamento di ore, identificato ai sensi dell'Articolo 4 comma 4.5, in cui l'operatore di mercato ha presentato offerte di vendita che hanno determinato il prezzo di equilibrio;
- c) la condotta dell'operatore di mercato con riferimento alle offerte di vendita comprese in un intorno predefinito del prezzo di equilibrio;
- d) per ciascun operatore di mercato rilevante, il rapporto tra le quantità offerte in vendita dal medesimo operatore che, a parità di altre condizioni, sarebbero state accettate qualora avesse presentato per ciascuna unità di produzione un prezzo pari ad un costo variabile standard di riferimento, definito dal Gestore della rete ai sensi dell'Articolo 11, comma 11.3, lettera c) e le offerte effettivamente accettate;
- e) l'impatto, a parità di altre condizioni, delle offerte integrative del Gestore della rete sui prezzi del mercato del giorno prima.
- f) per ciascuna unità di produzione rilevante di tipo termoelettrico offerta in vendita da un operatore di mercato rilevante, il valore orario, la media aritmetica, la media ponderata per le quantità vendute e il coefficiente di variazione dello scostamento percentuale tra il prezzo di vendita registrato nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità di produzione e il costo variabile di cui articolo 11, comma 11.3, lettera c).

Articolo 6

Indice di prezzo relativo

6.1 L'indice di prezzo relativo I_z^g è, per ciascun giorno g di ciascun mese e per ciascuna macrozona z , pari a:

$$I_z^g = \frac{P_{scorrevole}_z^g}{\min_z \{P_{scorrevole}_z^g\}}$$

dove:

- z è un indice che rappresenta la macrozona;
- $P_{scorrevole}_z^g$ è, per ciascun giorno del mese g e per la macrozona z , la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, calcolata con riferimento ai trenta giorni precedenti, ponderata per le quantità vendute nel mercato del giorno prima in ciascuna delle zone geografiche che compongono la macrozona, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

- $\min_z \{P_{scorrevole_z^g}\}$ è, per ciascun giorno del mese, il minore tra i valori assunti dai prezzi $P_{scorrevole_z^g}$ relativi alle diverse macrozone.

Articolo 7

Indice orario di copertura

- 7.1 Per ciascuna ora h , l'indice orario di copertura $IC_{m,z}^h$ relativo all'operatore di mercato m , nella macrozona z , è pari a:

$$IC_{m,z}^h = \left(\frac{P_z^h}{500} + 0,4 \right) * \frac{(0,8 * S_{m,z}^h - T_{m,z}^h)}{(S_{tot,z}^h - D_z^h)}$$

dove:

- z è un indice che rappresenta la macrozona;
- h è un indice che rappresenta l'ora;
- m è un indice che rappresenta l'operatore di mercato;
- P_z^h è, per la macrozona z , la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, calcolata con riferimento all'ora h , ponderata per le quantità vendute nel mercato del giorno prima in ciascuna delle zone geografiche che compongono la macrozona, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- $S_{m,z}^h$ è la quantità offerta in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima dall'operatore di mercato m , relativamente all'ora h , nella macrozona z , ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- $S_{tot,z}^h$ è la quantità complessivamente offerta in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h , nella macrozona z , ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità relative alle offerte integrative di vendita;
- D_z^h è la quantità complessivamente accettata in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h , nella macrozona z , ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità relative alle offerte integrative di vendita;
- $T_{m,z}^h$ è la quantità di energia elettrica, nell'ora h e nella macrozona z , oggetto di contratti i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero di contratti a questi connessi o conseguenti, o di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, conclusi e registrati entro il 31 dicembre 2005 dall'operatore di mercato m con operatori di mercato con cui non sussistano rapporti di

controllo o collegamento, ovvero con operatori di mercato con cui sussistono rapporti di controllo e collegamento purché questi ultimi agiscano sulla base di un mandato conferitogli dall'utente del dispacciamento in prelievo.

7.2 La quantità di energia elettrica oggetto di contratti rilevanti ai fini della quantificazione della variabile $T_{m,z}^h$, nell'ora h e nella macrozona z , è pari alla somma:

- a) delle quantità oggetto dei contratti i cui corrispettivi sono rapportati al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato in una delle zone geografiche o in uno dei poli di produzione limitata appartenenti alla macrozona z , e
- b) del prodotto tra la percentuale del fabbisogno nazionale relativo alle zone geografiche appartenenti alla macrozona z e le quantità oggetto dei contratti i cui corrispettivi siano rapportati al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera c), della Disciplina del mercato, inclusi i contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

7.3 Ai fini della determinazione del parametro $T_{m,z}^h$ di cui al comma 7.1, nel caso in cui fra l'operatore di mercato cedente e l'operatore di mercato acquirente sussistono rapporti di controllo e di collegamento, la quantità di energia elettrica, nell'ora h e nella macrozona z , oggetto di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, è pari al minor valore tra i programmi di immissione ed i programmi di prelievo presentati dall'operatore di mercato m ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione n. 168/03 in esecuzione dei medesimi contratti.

Articolo 8

Quantità minima oraria

8.1 La quantità minima oraria imputabile all'operatore di mercato m , nell'ora h e nella macrozona z , è pari al massimo tra zero e:

$$Q \min_{m,z}^h = (D_z^h - S_{m-1,z}^h) * \left(2 - \frac{D_z^h}{S_{tot,z}^h} \right)$$

dove:

- D_z^h è la quantità complessivamente accettata in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h , nella macrozona z , ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità relative alle offerte integrative di vendita;
- $S_{m-1,z}^h$ è la somma delle quantità offerte in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima dagli operatori di mercato diversi dall'operatore di mercato m , relativamente all'ora h , nella macrozona z , ivi comprese le quantità relative

ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità relative alle offerte integrative di vendita;

- $S_{tot,z}^h$ è la quantità complessivamente offerta in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima, relativamente all'ora h , nella macrozona z , ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità relative alle offerte integrative di vendita.

Articolo 9 Indice di marginalità

- 9.1 L'indice di marginalità relativo all'operatore di mercato m , per ciascun giorno g di ciascun mese e per ciascuna macrozona z , è pari a:

$$IM_{m,z}^g = \frac{H_{m,z}}{H_{mese}} * \frac{P_{medio_{m,z}}}{P_{medio_z}} * (I_z^g)^2$$

dove:

- $H_{m,z}$ è il numero di ore del mese in cui l'operatore di mercato m è risultato operatore di mercato marginale in almeno una delle zone geografiche comprese nella macrozona z ;
- H_{mese} è il numero di ore del mese;
- $P_{medio_{m,z}}$ è la media, relativa alle ore del mese e alle zone geografiche che compongono la macrozona z in cui l'operatore di mercato m è risultato operatore di mercato marginale, dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, definita ai sensi del comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**;
- P_{medio_z} è la media, relativa a tutte le ore del mese e alle zone geografiche che compongono la macrozona z , dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, definita ai sensi del comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**;
- I_z^g è l'indice di prezzo relativo di cui al comma 6.1.

- 9.2 La media dei prezzi $P_{medio_{m,z}}$ è pari a:

$$P_{medio_{m,z}} = \frac{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in Hm} P_h^{zi} * q_h^{zi}}{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in Hm} q_h^{zi}}$$

dove:

- Hm è l'insieme delle ore del mese in cui l'operatore di mercato m è risultato marginale nella zona zi ;
- Z è l'insieme delle zone geografiche zi appartenenti alla macrozona z ;

- P_h^{zi} è il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, nella zona zi e nell'ora h;
- q_h^{zi} è la quantità venduta nel mercato del giorno prima nella zona zi e nell'ora h, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

9.3 La media dei prezzi P_{medio_z} è pari a:

$$P_{medio_z} = \frac{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in H} P_h^{zi} * q_h^{zi}}{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in H} q_h^{zi}}$$

dove:

- H è l'insieme delle ore del mese;
- Z è l'insieme delle zone geografiche zi appartenenti alla macrozona z;
- P_h^{zi} è il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina del mercato, nella zona zi e nell'ora h;
- q_h^{zi} è la quantità venduta nel mercato del giorno prima nella zona zi e nell'ora h, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

Articolo 10

Criteri per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica computati dal Gestore della rete

- 10.1 Il Gestore della rete definisce e aggiorna indici per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, attenendosi ai criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.
- 10.2 Gli indici di cui al comma 10.1 devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonché della condotta dei singoli operatori di mercato attivi in detto mercato.
- 10.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica devono fornire informazioni relative a:
- a) la domanda residuale dell'ipotetico monopolista, di cui al comma 10.4;
 - b) la domanda residuale di ciascun utente del dispacciamento rilevante, di cui al comma 10.5;
 - c) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, la percentuale di ore di assoluta indispensabilità, di non indispensabilità, di potenzialità attiva e di potenzialità passiva, di cui ai commi da 10.7 a 10.10;
 - d) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, un curva cronologica di pivotalità costruita attribuendo un valore pari a 100 ad ogni ora di assoluta indispensabilità, un valore pari a 50 ad ogni ora di potenzialità attiva, un

- valore pari a 25 ad ogni ora di potenzialità passiva e un valore pari a 0 ad ogni ora di non indispensabilità;
- e) per ciascun utente del dispacciamento rilevante e per ciascuna ora, l'aggregato di macrozona su cui il medesimo utente del dispacciamento rilevante risulta utente del dispacciamento pivotale, come definito al comma 10.11;
 - f) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento pivotale, definita ai sensi del successivo comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**;
 - g) i valori puntuali delle variabili utilizzate per il calcolo degli indici di cui al presente comma, lettere da a) a f).
- 10.4 La domanda residuale dell'ipotetico monopolista, per ciascuna zona e per ciascuna ora, è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:
- a) la quantità delle offerte d'acquisto accettata nella zona nel mercato del giorno prima;
 - b) la capacità massima di importazione da altre zone nazionali ed estere confinanti con la suddetta zona (contabilizzata con segno negativo).
- 10.5 La domanda residuale di un utente del dispacciamento rilevante, per ciascuna macrozona e per ciascuna ora, è pari alla differenza fra:
- a) la quantità delle offerte d'acquisto accettata nella macrozona nel mercato del giorno prima;
 - b) il totale della capacità produttiva disponibile ubicata nella macrozona nella disponibilità degli utenti di dispacciamento diversi dall'utente del dispacciamento rilevante, come definita ai sensi del comma 10.6.
- 10.6 Per capacità produttiva disponibile di un utente del dispacciamento in una macrozona si intende la somma dei seguenti elementi:
- a) la potenza massima dichiarata sul Registro delle Unità di Produzione dinamico per ciascuna unità di produzione termoelettrica abilitata nella titolarità dell'utente del dispacciamento ubicata nella macrozona;
 - b) il programma finale cumulato per ciascuna unità di produzione nella titolarità dell'utente del dispacciamento ubicata nella macrozona e non inclusa nella precedente lettera a).
- 10.7 Per ore di assoluta indispensabilità di un utente del dispacciamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui risulta maggiore di zero la somma algebrica dei seguenti elementi:
- a) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona;
 - b) la capacità massima di importazione da altre macrozone nazionali o da zone estere confinanti con la suddetta macrozona (contabilizzata con segno negativo).
- 10.8 Per ore di non indispensabilità di un utente del dispacciamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui risulta minore o uguale a zero la somma algebrica dei seguenti elementi:

- a) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona;
 - b) la capacità massima di esportazione verso altre macrozone nazionali o zone estere confinanti con la suddetta macrozona (contabilizzata con segno positivo).
- 10.9 Per ore di potenzialità attiva di un utente del dispacciamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui:
- a) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona è maggiore di zero;
 - b) la somma algebrica della domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona e della capacità massima di importazione da altre macrozone nazionali o da zone estere confinanti con la suddetta macrozona (contabilizzata con segno meno) è minore di zero.
- 10.10 Per ore di potenzialità passiva di un utente del dispacciamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui:
- a) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona è minore o uguale a zero;
 - b) la somma algebrica della domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona e della capacità massima di esportazione verso altre macrozone nazionali o zone estere confinanti con la suddetta macrozona (contabilizzata con segno positivo) è maggiore di zero.
- 10.11 Un utente del dispacciamento rilevante risulta utente del dispacciamento pivotale in un aggregato di macrozone fra loro confinanti se, con riferimento a tale aggregato, risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) l'utente del dispacciamento rilevante non è in alcuna macrozona dell'aggregato in posizione di non indispensabilità;
 - b) la somma algebrica delle domande residuali dell'utente del dispacciamento rilevante di tutte le macrozone che compongono l'aggregato e della capacità massima di importazione da altre macrozone o da zone estere confinanti con il suddetto aggregato è maggiore di zero.
- 10.12 La domanda residuale dell'utente del dispacciamento pivotale è pari, con riferimento all'aggregato di macrozone definito ai sensi del comma 10.11, alla somma algebrica di cui al comma 10.11, lettera **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Articolo 11

Criteria per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato per il servizio di dispacciamento computati dal Gestore della rete

- 11.1 Il Gestore della rete definisce e aggiorna indici per il monitoraggio del mercato per il servizio di dispacciamento, attenendosi ai criteri di cui ai commi seguenti.
- 11.2 Gli indici di cui al comma 11.1 devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento, nonché della condotta dei singoli operatori di mercato.

11.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura del mercato per il servizio di dispacciamento devono fornire informazioni relative a:

- a) il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica nel mercato per il servizio di dispacciamento, calcolato sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;
- b) l'elenco delle unità di produzione la cui selezione è stata effettuata, su un sottoinsieme di unità abilitate, per la risoluzione di vincoli tecnici; tale elenco deve fare evidenza della frequenza di tali selezioni e della loro entità in riferimento al totale delle offerte accettate nella zona di localizzazione;
- c) i costi variabili di produzione delle unità di produzione rilevanti, per tipologia di unità.

11.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento devono, per ciascuna zona, nonché per l'aggregato della macrozona Nord e della macrozona Sud, fornire informazioni relative a:

- a) il prezzo medio delle quantità delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'articolo 11, comma 11.3, punto b);
- b) il prezzo medio delle quantità delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'articolo 11, comma 11.3, punto b);
- c) il minimo e il massimo dei prezzi delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'articolo 11, comma 11.3, punto b);
- d) il minimo e il massimo dei prezzi delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'articolo 11, comma 11.3, punto b);
- e) la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica di cui alle precedenti lettere da a) a d);
- f) la media della volatilità oraria dei prezzi delle offerte a scendere e delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'articolo 11, comma 11.3, punto b);
- g) lo scostamento fra la previsione di domanda formulata dal Gestore della rete per la quantificazione delle offerte integrative e le offerte di acquisto totali presentate sul mercato del giorno prima.

11.5 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta degli operatori nel mercato per il servizio di dispacciamento devono fornire informazioni relative a:

- a) le quote di mercato sulle offerte a salire, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;

- b) le quote di mercato sulle offerte a scendere, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;
- c) la quota di riserva secondaria e la quota di riserva terziaria, distinta per tipologia di unità di produzione, approvvigionata in esito alla fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento da ciascun utente del dispacciamento rilevante;
- d) la quota di riserva secondaria e la quota di riserva terziaria, distinta per tipologia di unità di produzione, utilizzata nella fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento, in riferimento a ciascun utente del dispacciamento rilevante ed utilizzata dal gestore della rete;
- e) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il prezzo medio delle quantità delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'articolo 11, comma 11.3, punto b);
- f) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il prezzo medio delle quantità delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'articolo 11, comma 11.3, punto b);
- g) per ciascuna unità abilitata la variazione della potenza massima e/o minima tra il mercato del giorno prima e la fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
- h) per ciascuna unità abilitata la variazione della potenza massima e/o minima tra la fase di programmazione e la fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 12

Obblighi informativi a carico del Gestore del mercato

12.1 Il Gestore del mercato trasmette all'Autorità i seguenti dati ed informazioni per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonché della condotta dei singoli operatori:

- a) per ciascun operatore di mercato rilevante, i valori assunti dalle singole variabili che compongono l'indice $IC_{m,z}^h$ di cui all'Articolo 7;
- b) per ciascun operatore di mercato rilevante, i valori assunti dalle singole variabili che compongono l'indice $Q \min_{m,z}^h$ di cui all'Articolo 8;
- c) per ciascun operatore di mercato rilevante, la differenza tra la quantità venduta nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e l'indice $Q \min_{m,z}^h$ di cui all'Articolo 8;
- d) per ciascun operatore di mercato rilevante, i valori assunti dalle singole variabili che compongono l'indice $IM_{m,z}^g$ di cui all'Articolo 9;
- e) la quantità delle offerte di acquisto accettata nel mercato del giorno prima, ivi incluse le quantità accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità di cui alle

- successive lettere g) e h), per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
- f) la quantità delle offerte di acquisto accettata nel mercato del giorno prima, escluse le quantità accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonché le quantità di cui alle successive lettere g) e h), per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
 - g) la quantità delle offerte di acquisto integrative del Gestore della rete accettata nel mercato del giorno prima, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
 - h) per ciascun operatore di mercato rilevante, la quantità accettata delle offerte di acquisto nel mercato del giorno prima relative ad unità di pompaggio, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
 - i) per l'insieme degli operatori di mercato non rilevanti, la quantità accettata delle offerte di acquisto nel mercato del giorno prima relative ad unità di pompaggio, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
 - j) per ciascun operatore di mercato rilevante, la quantità accettata delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima, ivi incluse le quantità accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
 - k) per ciascun operatore di mercato rilevante, i ricavi da vendita di energia elettrica e i costi da acquisto di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.

12.2 Il Gestore del mercato, anche tramite la predisposizione di un sistema ausiliario telematico di negoziazione, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema principale, rende accessibili all'Autorità in via continuativa ed in sola lettura i dati relativi allo svolgimento delle negoziazioni e ai contratti conclusi nel mercato elettrico.

12.3 Il Gestore del mercato garantisce all'Autorità l'accesso ai dati utilizzati per il calcolo degli indici di sua competenza di cui al presente provvedimento.

Articolo 13

Obblighi informativi a carico del Gestore della rete

13.1 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità i seguenti dati ed informazioni per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, del mercato per il servizio di dispacciamento, nonché della condotta dei singoli operatori:

- a) per ciascun operatore di mercato rilevante, i programmi di immissione presentati in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- b) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, l'energia elettrica prodotta in ciascuna ora, con separata indicazione dell'energia elettrica prodotta da unità di produzione CIP 6/92; da unità di produzione 387/03; da unità di produzione termoelettriche convenzionali e da unità di produzione diverse da quelle precedentemente elencate;
- c) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il piano di manutenzione delle unità di produzione di cui all'articolo 27 della deliberazione n. 168/03;
- d) per ciascun utente del dispacciamento rilevante e per il complesso degli altri utenti di dispacciamento, l'elenco delle nuove installazioni e dismissioni di capacità produttiva, con riferimento al medesimo orizzonte temporale del piano di manutenzione di cui alla precedente lettera c);
- e) per ciascun utente del dispacciamento rilevante e per il complesso degli altri utenti di dispacciamento, il piano degli eventuali interventi di potenziamento, riconversione, ambientalizzazione;
- f) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, di cui all'articolo 23 della deliberazione n. 168/03;
- g) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo di sbilanciamento, di cui all'articolo 32 della deliberazione n. 168/03;
- h) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo di non arbitraggio, di cui all'articolo 33 della deliberazione n. 168/03;
- i) per ciascun utente del dispacciamento rilevante il corrispettivo unitario di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'articolo 34 della deliberazione n. 168/03;
- j) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo unitario per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 35 della deliberazione n. 168/03;
- k) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, i ricavi da corrispettivo per la remunerazione della capacità produttiva;
- l) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, altri ricavi o costi connessi con il servizio di dispacciamento non compresi nelle precedenti lettere del presente comma;
- m) per ogni unità di produzione iscritta nel Registro delle Unità di Produzione: ragione sociale dell'impresa proprietaria, ragione sociale dell'utente del dispacciamento, nome e codice dell'unità di produzione, comune e regione dove è ubicato l'impianto, ammissione al Mercato del giorno prima, ammissione al Mercato per il servizio di dispacciamento, potenza nominale, validazione dell'unità di produzione, livello di tensione, tipo e sotto-tipo di unità di produzione, combustibile, codice e descrizione della zona, tipologia dell'unità di produzione ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione n. 168/03, codice dell'assetto, validazione e descrizione dell'assetto, gradienti di potenza a salire e a scendere, potenza massima e minima efficiente lorda e netta, potenza termica per eventuali usi civili e/o industriali, tempo di risposta agli ordini, tempo di avviamento, tempo di arresto, tempo di cambio assetto in aumento e in diminuzione, semibanda di regolazione secondaria, abilitazione alla fornitura di servizi di riserva secondaria, di bilanciamento e

risoluzione delle congestioni, di riserva terziaria a salire (5, 15 e 60 minuti) e di riserva terziaria a scendere (5, 15 minuti).

- 13.2 Il Gestore della rete trasmette all’Autorità i seguenti dati ed informazioni in materia di oneri a carico degli utenti del dispacciamento:
- a) il saldo tra proventi ed oneri di cui all’articolo 36, comma 36.1, lettera a), della deliberazione n. 168/03;
 - b) il saldo tra proventi ed oneri di cui all’articolo 36, comma 36.1, lettera b), della deliberazione n. 168/03;
 - c) il corrispettivo unitario per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all’articolo 36, comma 36.2, della deliberazione n. 168/03;
 - d) per ciascun utente del dispacciamento in prelievo, il rapporto tra la somma dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all’articolo 32 della deliberazione n. 168/03 a carico dell’utente e il programma finale cumulato relativo ai punti di dispacciamento nella sua disponibilità;
 - e) per ciascun utente del dispacciamento in prelievo, il rapporto tra il valore mensile sia degli sbilanciamenti positivi che degli sbilanciamenti negativi relativi all’insieme dei punti di dispacciamento nella sua disponibilità e la somma dei relativi programmi finali cumulati.
- 13.3 Il Gestore della rete garantisce all’Autorità l’accesso ai dati utilizzati per il calcolo degli indici di sua competenza di cui al presente provvedimento.
- 13.4 Ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento, il Gestore della rete trasmette al Gestore del mercato le informazioni necessarie in suo possesso.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

- 14.1 Entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del mercato invia alla Direzione energia elettrica dell’Autorità una proposta avente ad oggetto la definizione degli indici di cui all’Articolo 5 corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. La medesima Direzione, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, ne verifica la conformità ai criteri e alle disposizioni di cui al presente provvedimento, potendo chiedere modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende positivamente verificata.
- 14.2 Entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete invia alla Direzione energia elettrica dell’Autorità una proposta avente ad oggetto la definizione degli indici di cui all’Articolo 10 e all’Articolo 11 corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. La medesima Direzione, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, ne verifica la conformità ai criteri e alle disposizioni di cui al presente provvedimento, potendo chiedere modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende positivamente verificata.

- 14.3 Nelle proposte presentate ai sensi dei commi 14.1 e 14.2 il Gestore del mercato e il Gestore della rete possono proporre, per motivati vincoli operativi, deroghe alle tempistiche previste all'Articolo 4 per il calcolo e la trasmissione degli indici di cui all'Articolo 5 e all'Articolo 11.
- 14.4 I documenti risultanti dalle proposte di cui ai commi 14.1 e 14.2, positivamente verificati dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità, vengono pubblicati nel sito *internet* dell'Autorità e, per le parti di rispettiva competenza, nei siti *internet* del Gestore della rete e del Gestore del mercato.
- 14.5 Entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del mercato invia all'Autorità i dati di cui all'Articolo 12, comma 12.1, lettere da a) a d), relativi al mese di gennaio e febbraio 2005.
- 14.6 Entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete invia all'Autorità i dati di cui all'Articolo 13, comma 13.1, lettera **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2005.
- 14.7 I calcoli e le elaborazioni degli indici di cui al presente provvedimento si applicano ai dati del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e ai dati del mercato per il servizio di dispacciamento a far data dall'1 gennaio 2005.
- 14.8 Con successivo provvedimento l'Autorità definirà le modalità ovvero i criteri per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore del mercato e dal Gestore della rete nell'esercizio delle attività funzionali al monitoraggio regolate dal presente provvedimento.
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorità di formulare proposte integrative alle disposizioni del presente provvedimento in materia di attività funzionali al monitoraggio, anche tenendo conto di elementi raccolti attraverso audizioni informali degli operatori e dei soggetti interessati indette dal medesimo Direttore, al fine di consentire all'Autorità di adeguare il proprio monitoraggio all'evoluzione continua del mercato elettrico;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

24 marzo 2005

Il Presidente: A. Ortis